

18/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE R.V. - ESENTE D.M.

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Oggetto: regolamento giurisdizione

Composta dai magistrati:

R.G.N. 23773/2004

Giovanni Prestipino Primo Presidente f.f.

Antonio Vella Presidente di Sezione

Paolo Vittoria Presidente di Sezione

Fabrizio Miani Canevari Consigliere

Ugo Vitrone “ Rep.

Giulio Graziadei “ Cron. 18

Antonio Merone “ Camera consiglio 30.11.2006

Pasquale Picone relatore “

Mario Finocchiaro “

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI -

LUISS - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,

2627

Via G. Pisanelli, n. 40, presso l'avv. Lucia Scognamiglio, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

BLANCO Maria del Carmen, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena, n. 3, presso l'avv. Lucio De Angelis, che la difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;

-resistente-

per il regolamento preventivo della giurisdizione in relazione a giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (r.g.n. 219573/03)

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Pasquale Ciccolo, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia; lette le memorie depositate dalle parti; sentiti, nella camera di consiglio del 30.11.2006, gli avv. Biscotto per delega dell'avv. Scognamiglio e De Angelis; sentita la relazione della causa svolta dal cons. Pasquale Picone.

Ritenuto in fatto

1. Con il ricorso del 20 ottobre 2003 (r.g.n. 219573/03) al Tribunale di Roma – giudice del lavoro – Maria Del Carmen Blanco ha domandato, previo accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con la Libera università degli studi sociali (LUISS) dal 5 marzo 1982 al 31 ottobre 1989 quale docente di lingua spagnola, la condanna dell'Università alla costituzione di rendita vitalizia reversibile rapportata alla contribuzione omessa, mediante versamento della riserva matematica e, in via subordinata, la condanna a corrispondere integralmente l'importo dei contributi previdenziali omessi.

2. La LUISS, costituitasi nel giudizio, ricorre alle Sezioni unite della Corte, sostenendo l'appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa esclusiva e chiedendo perciò il regolamento preventivo di giurisdizione. Resiste con controricorso Maria Blanco Del Carmen.

3. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

#### Considerato in diritto

1. Tesi dell'Università ricorrente è che l'azione in giudizio si fonda sull'asserita esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico non economico, e, quindi, di pubblico impiego; conseguentemente, attenendo la pretesa al risarcimento del danno derivante da inadempimento esauritosi in data anteriore al 30 giugno 1998, la controversia dovrebbe essere decisa dal giudice amministrativo in sede esclusiva.

2. La tesi opposta della controricorrente si fonda sull'essere stato dedotto in giudizio il rapporto di lavoro relativo a "lettore di madre lingua straniera", rapporto espressamente qualificato come "di diritto privato" dell'art. 28, primo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, senza che tale natura privatistica possa essere alterata dalle diverse definizioni formali, contenute in qualcuno dei contratti a tempo determinato che si susseguirono nel tempo.

3. Le Sezioni unite ritengono fondata la tesi della controricorrente.

4. Le parti non disputano circa la natura di ente pubblico non economico, propria della libera università degli studi sociali, posto che le università libere, disciplinate dal t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla l. 29 luglio 1991, n. 243, per i fini che perseguono, per i controlli a cui sono assoggettate e per i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie, sono per l'appunto enti pubblici non economici e come tali debbono essere considerati anche, nelle controversie di lavoro (vedi, con specifico riguardo alla "Luiss", Cass., S.u. 11 marzo 2004, n. 5054).

5. È poi pacifico che nelle controversie vertenti fra privati ed enti pubblici la giurisdizione si determina alla stregua del *petitum* sostanziale, ossia verificando il "bene della vita" che sia stato effettivamente domandato dall'attore e senza aver riguardo alla mera prospettazione (limitatamente alle più recenti, Cass. S.u. 11 aprile 2006, n. 8374; 28 novembre 2005, n. 25047).

6. Ciò premesso, occorre altresì rilevare come la giurisprudenza delle Sezioni unite sia costante nell'affermare l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie vertenti fra le università ed i lettori di madre lingua straniera, il cui rapporto di lavoro ha natura privatistica per espressa qualificazione dell'art. 28, primo comma, d.P.R. n.382 del 1980, e ciò anche quando essi tendano ad ottenere il riconoscimento come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sentt. 26 ottobre 1984, n. 5199, 5 aprile 1991, n. 3564, 20 gennaio 1992, n. 665, 15 marzo 1993, n. 3057, 22 settembre 1993, n. 9647, 24 novembre 1993, n. 11609, 15 febbraio 1991, n. 1586, 25 marzo 1993 n. 3575, 23 novembre 2000, n. 1202, quest'ultima resa in controversia analoga nei confronti della "Luiss").

7. Nel caso di specie l'attuale controricorrente ha agito in sede di giurisdizione ordinaria deducendo un rapporto che si inserisce certamente nello schema delineato dall'art. 28 del citato d.P.R. per i lettori di lingua straniera, tanto è vero che, al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, funzionale alla pretesa risarcitoria avanzata, ha invocato la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentt. 30 maggio 1989 in c. 33-88 e 2 agosto 1993 in c. 259-91, 331-91 e 332-91), resa specificamente in materia di lettori di lingua straniera, e la conseguente giurisprudenza costituzionale italiana.

Pertanto, la pretesa relativa alla corretta qualificazione del rapporto e all'assenza di termine finale non sconfinava dal detto schema contrattuale, che il richiamato art.

28 nel primo comma definisce "di diritto privato", ossia fonte di rapporti devoluti al giudice ordinario.

8. L'Università, invece, richiama a sostegno della tesi della giurisdizione amministrativa esclusiva orientamenti delle Sezioni unite non pertinenti, giacché concernenti controversie nelle quali la contestazione delle formali qualificazioni attribuite ai rapporti di lavoro (conclusi mediante i contratti di cui all'art. 25 d.P.R., cit.) erano preordinate al riconoscimento di rapporti non di diritto privato, ma di impiego pubblico (Cass. S.u. 18 luglio 1994, n. 6706; 19 febbraio 1999, n. 60; 12 marzo 2001, n. 98; 11 marzo 2004, n. 5054, cit.).

Nel caso in esame la pretesa non esula dall'ambito privatistico, onde l'attrice ha bene adito la giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere, in base alla natura del rapporto di lavoro, la competenza del giudice amministrativo anche per le questioni inerenti a periodi di lavoro anteriori al 1° luglio 1998.


9. La parte ricorrente è condannata alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M

La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità ordinaria; condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, determinate le prime in € 100,00, oltre spese generali iva e c.p.a., e i secondi in € 4000,00

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 30 novembre 2006.

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Gambattista

Deposita in Cancelleria  
4 GEN. 2007



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Gambattista